



Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari

A.C. 2789

Dossier n° 303 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
22 settembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2789
Titolo:	Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	18
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il **disegno di legge** di iniziativa governativa in esame [A.C.2789](#), recante disposizioni in materia di **riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari**, è stato presentato alla Camera il 6 febbraio 2026 e successivamente assegnato alla XII Commissione in sede referente. In proposito va ricordato che presso la medesima Commissione XII erano già all'esame, in sede referente, a partire dal 14 febbraio 2024, diverse **proposte di legge di iniziativa parlamentare** ([A.C. 114 ed abb.](#)) finalizzate ad introdurre una disciplina per il riconoscimento della figura del *caregiver* familiare ed il sostegno dell'attività di cura ed assistenza delle persone più fragili. Nella seduta del 25 marzo è stata quindi votata l'adozione come testo base del disegno di legge del Governo.

Il provvedimento in esame, come risultante dalle proposte emendate approvate in sede referente, è composto di **IV Capi** e **18 articoli**.

L'**articolo 1** individua la **finalità del disegno di legge** in esame nella **tutela del *caregiver* familiare**, in conformità ai principi della [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#) del 13 dicembre 2006, ratificata con la [legge n. 18 del 2009](#) (specificazione aggiunta in sede referente), mediante il riconoscimento del suo ruolo fondamentale e del valore economico della sua attività, con la previsione di sostegni adeguati, la prevenzione di situazioni di isolamento e discriminazione e il suo coinvolgimento nella rete dei servizi.

L'**articolo 2** reca la **nuova definizione normativa della figura del *caregiver* familiare (comma 1)**, precisa l'attività che svolge (**comma 2**), stabilisce la compatibilità tra tale attività e lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della medesima persona assistita (**comma 3**) e disciplina il numero dei *caregiver* familiari per ciascuna persona assistita (**comma 4**). Inoltre, individua quattro profili di *caregiver* familiare in funzione dell'impegno di cura (**comma 5**) e disciplina l'attestazione del carico assistenziale (**comma 6**).

Nel corso dell'esame referente sono stati inseriti due nuovi commi diretti, rispettivamente:

- a rimettere ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, **previa intesa in sede di Conferenza unificata**, la definizione di criteri nazionali uniformi per il computo del carico di assistenza settimanale e degli indicatori di intensità e complessità assistenziale (**6-bis**);
- ad estendere ai minori conviventi con gli assistiti in presenza di alcune condizioni le misure volte a garantire la conciliazione tra l'assistenza familiare in qualità di *caregiver* e lo svolgimento di percorsi scolastici e universitari un nuovo comma (**6-ter**);

L'**articolo 3** detta i **criteri per l'individuazione del *caregiver* familiare** da parte della persona assistita.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che l'individuazione del ***caregiver* familiare** debba essere effettuata nel rispetto del **principio di autodeterminazione della persona assistita**, che può essere espressa in

qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla medesima di comunicare e di esprimere la propria volontà.

Al **comma 2** è previsto che la persona assistita **indichi i propri caregiver sino a un massimo di tre**. Nei casi in cui la persona assistita sia **destinataria di misure di protezione giuridica**, il *caregiver* familiare è indicato dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Se la persona assistita è **minore di età** sono *caregiver* familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è *caregiver* quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti la responsabilità genitoriale è *caregiver* il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare uno solo di loro quale *caregiver* familiare, anche unitamente a non più di due altri *caregiver* familiari diversi dall'altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare, fino a tre *caregiver* familiari diversi da loro. In caso di disaccordo tra i genitori, il giudice, disposto altresì l'ascolto del minore, assume la decisione.

Il **comma 3** riconosce alla persona assistita la **facoltà di sostituire o revocare ciascun caregiver familiare**. Nei casi in cui la persona assistita sia **destinataria di misure di protezione giuridica**, la facoltà di sostituzione e revoca di ciascun *caregiver* familiare è attribuita all'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Nei casi in cui la persona assistita sia **minore di età**, la facoltà di sostituzione o revoca di ciascun *caregiver* è attribuita, congiuntamente, ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità o, in loro mancanza, al tutore. In caso di disaccordo tra i genitori, il giudice, disposto altresì l'ascolto del minore, assume la decisione.

L'**articolo 4**, composto da **10 commi**, disciplina la procedura per il **riconoscimento del caregiver familiare**.

In particolare, il **comma 1** demanda il riconoscimento **formale** - aggettivo inserito in sede referente - della qualifica di *caregiver* familiare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, a tal fine, rende disponibile entro il **2 gennaio 2027** - termine inserito in sede referente - una piattaforma informatica nel proprio sito Internet istituzionale.

Il **comma 2** individua nella **persona assistita** il **soggetto competente ad avviare la procedura** per il riconoscimento **formale** del *caregiver* familiare. Nel caso in cui la persona assistita sia **destinataria di misure di protezione giuridica**, oppure **sia in corso** un procedimento in tal senso che lo riguardi, la disposizione individua i **soggetti** ai quali spetta presentare la relativa istanza.

Il **comma 3** definisce il **contenuto** dell'istanza che la persona individuata ai sensi del comma 2 deve **attestare (lettere a-i)**.

Il **comma 4** prevede che sia allegata all'istanza di avvio della procedura anche la **dichiarazione di accettazione** resa da ciascuno dei *caregiver* familiari individuati **salva facoltà di questi ultimi di rendere la dichiarazione di accettazione mediante eventuali apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1** (inciso aggiunto in sede referente).

Il **comma 5** stabilisce un **termine di 30 giorni** per la **conclusione** della procedura per il riconoscimento del *caregiver* familiare: a tal fine, viene rilasciato un **certificato** attestante la qualifica di *caregiver* e del suo **profilo**, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del presente disegno di legge.

Il **comma 5-bis** - inserito in sede referente - introduce e disciplina **un'istanza di riesame all'INPS avverso il provvedimento di rigetto della domanda per il riconoscimento del caregiver familiare**, quale **condizione di proponibilità della domanda giudiziale**: essa si intende respinta qualora l'INPS non si pronunci decorsi novanta giorni dalla sua presentazione. In alternativa alla citata istanza di riesame, anche per assolvere alla condizione di proponibilità della domanda giudiziale, all'interessato è data facoltà di promuovere la procedura di negoziazione assistita - di cui al Capo II del [D.L. n.132/2014](#) - alla quale l'INPS partecipa con propri funzionari appositamente delegati.

Il **comma 6** contempla la possibilità di **specificare i diversi caregiver familiari** per la stessa persona assistita **con più istanze successive**.

Il **comma 7** prevede la **definizione delle modalità operative** per la procedura di riconoscimento, revoca, sostituzione, di accettazione **o di rinuncia** - così aggiunto in sede referente - del *caregiver* familiare attraverso l'adozione di un **decreto**, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, **dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di famiglia**, sentiti l'INPS e la Conferenza unificata - così aggiunto in sede referente -.

Il **comma 8**, al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame, **autorizza l'INPS all'assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale e di due unità di personale dirigenziale non generale**.

Il **comma 9** prevede le **autorizzazioni di spesa** per le disposizioni relative alla procedura di riconoscimento del *caregiver* familiare (commi 1-4) e per le previsioni assunzionali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (comma 8).

L'**articolo 5** disciplina la partecipazione del *caregiver* all'interno dei procedimenti di valutazione, pianificazione e attuazione dei percorsi di cura e assistenza per le persone con disabilità e per gli anziani non autosufficienti. In particolare, è prevista la **partecipazione del caregiver all'unità di valutazione multidimensionale** della persona con disabilità, alla predisposizione del **progetto di vita**, alla **valutazione multidimensionale** unificata della **persona anziana non autosufficiente**, nonché all'elaborazione del PAI – progetto di assistenza individualizzato - **e di ogni altro piano di intervento o progetto assistenziale previsto a legislazione vigente** - inciso aggiunto in sede referente - (comma 1).

Nel progetto di vita e nel PAI sono individuati il carico assistenziale del *caregiver* e i relativi supporti (**comma 2**). Si prevede, inoltre, il diritto del *caregiver* a ricevere dai servizi sociali, sociosanitari e sanitari **informazioni sulla persona assistita di natura personale o sensibile (comma 3)**. Infine, sono individuate le attività demandate alle Regioni per l'attuazione della disposizione in esame (**comma 4**).

L'**articolo 6** prevede, al **comma 1**, riguardo alla definizione dei piani sociali nazionali ivi richiamati, la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei *caregiver* familiari, delle organizzazioni del Terzo settore maggiormente rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, allo scopo di individuare i bisogni da soddisfare e le corrispondenti attività da programmare nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo in particolare considerazione i bisogni delle donne caregiver nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori. La consultazione è operata nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

Il successivo **comma 2** prevede che le regioni stabiliscano i criteri di individuazione delle associazioni rappresentative di cui al **comma 1** operanti in ambito regionale, anche al fine della loro partecipazione ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse.

L'**articolo 7** disciplina il **riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver** al fine della loro valorizzazione **in ambito lavorativo**, per agevolare l'accesso o il reinserimento nel mondo del lavoro (commi 1 e 6), nonché **in ambito scolastico e universitario**, per il riconoscimento di crediti formativi (commi da 2 a 5). In attuazione delle disposizioni in esame è prevista l'adozione, **previa intesa in sede di Conferenza unificata**, di uno o più decreti entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento (comma 7).

L'**articolo 8, comma 1**, prevede la possibilità per il *caregiver* familiare dipendente di chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro, per l'assolvimento delle sue attività di assistenza, anche mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; gli viene riconosciuto inoltre, per tali finalità, la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale - senza che ciò determini, nel caso di *caregiver* dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali – e il diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il **comma 2** eleva da 14 a 18 anni il limite d'età del figlio entro cui il *caregiver* familiare di minore con disabilità può fruire del congedo parentale e del suo prolungamento.

Il **comma 3** ricomprende le esigenze di assistenza dei *caregiver* familiari, così come definite dal presente provvedimento, tra quelle che consentono la cessione, a titolo gratuito, dei riposi e delle ferie da parte degli altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, rinviando ai contratti collettivi - stipulati dalle associazioni sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - l'attuazione di tale norma.

Il **comma 4** reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 2, rinviando all'art. 14 per l'individuazione della relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 9** attribuisce ai *caregiver* familiari, nonché all'Autorità garante dei diritti delle persone con disabilità e alle associazioni ed enti legittimati ai sensi della [L. n.67/2006](#) la **legittimazione ad agire**, ai sensi della legge 67/2006, **contro le discriminazioni** subite a causa del loro legame con il disabile.

L'**articolo 10** prevede che, nell'ambito del **Servizio civile universale**, l'**articolazione dell'orario di servizio** garantisca ai *caregiver* familiari la necessaria flessibilità, tenendo conto delle specifiche esigenze legate al ruolo di assistenza familiare.

L'**articolo 11** include gli **studenti caregiver familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali** tra le categorie di soggetti a beneficio dei quali le università possono prevedere l'**esonero parziale o totale della tassa di iscrizione e dei contributi universitari**.

L'**articolo 12** prevede e disciplina **le misure e i sostegni a tutela del benessere psicofisico del caregiver familiare** rientrante nelle categorie previste all'art. 2, comma 5, lettera a) e b) del presente provvedimento – vale a dire in quelle del *caregiver* familiare prevalente o convivente -. Tali misure devono essere definite nel progetto di vita, nel PAI o in altri piani di intervento. Le modalità di attuazione delle

disposizioni di cui al presente articolo sono individuate con decreto del ministeriale, **previa intesa in sede di Conferenza unificata**.

L'articolo 12-bis, inserito in sede referente, detta disposizioni dirette a semplificare la presentazione al giudice tutelare della rendicontazione da parte del *caregiver* convivente.

L'articolo 13 prevede un **contributo** in favore dei soggetti rientranti nella nozione di *caregiver* familiare prevalente, posta dal precedente articolo 2, comma 5, lettera a), per ciascun assistito fino al numero massimo di due, registrato nella piattaforma INPS, a decorrere dal 2027; il contributo è subordinato alle condizioni che le remunerazioni delle eventuali attività lavorative del soggetto non superino i 3.000 euro lordi annui e che il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del medesimo soggetto **non superi i 25.000 euro**. La misura del contributo è determinata dai decreti trimestrali di cui al comma 3, nel rispetto sia del limite di spesa complessiva rappresentato dalle risorse stanziato dal comma 5 sia di un limite pro capite trimestrale di 1.200 euro; il contributo è escluso sia dalla base imponibile delle imposte dirette sia dal calcolo del valore dell'ISEE (comma 1). Nel caso in cui entrambi i genitori siano riconosciuti quali *caregiver* familiari del figlio, il contributo è suddiviso tra di essi in pari misura (comma 2).

Il diritto al contributo cessa nel caso di decesso della persona assistita, sostituzione, revoca o rinuncia del *caregiver* familiare o in caso di perdita dei requisiti.

Allo scopo sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali specifiche risorse demandando ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità operative per l'erogazione del contributo e per il trasferimento delle risorse all'INPS nonché delle modalità di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa.

L'articolo 13-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, con una modifica all'articolo 3 della L. n.18/2009, attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità il compito di promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei *caregiver* familiari e lo stato di attuazione delle misure previste in loro favore dalla normativa vigente.

L'articolo 14 reca le **disposizioni finanziarie**. Il **comma 01** - inserito in sede referente - incrementa per il 2027 le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità; il **comma 1**, reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti **articoli 4, 8, comma 2, e 13**, nonché dal **comma 01** del presente articolo, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il successivo **comma 2** stabilisce che all'attuazione delle altre disposizioni del provvedimento in esame si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15 stabilisce che restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di *caregiver* familiare (comma 1), e **la possibilità per le stesse, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, di adottare specifiche disposizioni in materia purché compatibili con la legislazione statale** - previsione inserita in sede referente -. Inoltre, dispone l'abrogazione delle disposizioni riguardanti la precedente definizione di *caregiver* familiare e delle disposizioni riguardanti tale figura presenti nel D.Lgs. n. 29 del 2024 relativo alle persone anziane, considerate assorbite dal disegno di legge in esame (comma 2). Infine, prevede alcune modifiche volte a stabilire che nel progetto di vita e nel PAI (progetto di assistenza individualizzato) siano indicati il *caregiver* familiare e il relativo carico assistenziale (commi 3 e 4).

L'articolo 15-bis, introdotto in sede referente, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento in esame risulta corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e dell'analisi dell'impatto della regolamentazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie **"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"**, ascritta alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, **"tutela della salute"**, rientrante nella potestà legislativa concorrente Stato-regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia dell'**assistenza sociale** di competenza residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

In materia di assistenza sociale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 297 del 2012, ha affermato che "la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione), ha profondamente modificato il precedente assetto delle competenze legislative in materia di servizi sociali. Essa infatti, da un lato, ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (nel presente giudizio di costituzionalità vengono in rilievo i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti all'assistenza sociale, cioè i cosiddetti LIVEAS o LEPS); dall'altro, con norma desumibile *a silentio* (art. 117, quarto comma, Cost.), ha assegnato alle Regioni la competenza residuale in materia di «servizi sociali» ovvero di «assistenza e beneficenza pubblica» ovvero di «politiche sociali» (sentenze n. 121 e n. 10 del 2010; n. 124 del 2009; n. 287 del 2004). In tal senso, si vedano anche le sentenze nn. 300 del 2005, 50 del 2008, 166 del 2008, 168 del 2008, 61 del 2011 e 296 del 2012.

Il provvedimento è, altresì, riconducibile, con riferimento a specifiche disposizioni, alle materie **"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali"** (articoli 4, comma 8, e 13-*bis*, rispettivamente concernenti le assunzioni di personale presso l'INPS e le funzioni dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), **"ordinamento civile"** (articolo 2 sulle definizioni di coniuge, unione civile, convivenza di fatto, affinità; articolo 3 che rinvia all'articolo 316 c.c. sul disaccordo tra genitori esercenti la responsabilità genitoriale; articolo 8 sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato), **"giurisdizione e norme processuali"** (articolo 4, comma 5-*bis* su istanza di riesame, negoziazione assistita e condizione di proponibilità della domanda giudiziale; articolo 9 sulla legittimazione ad agire ai sensi della legge n. 67 del 2006; articolo 12-*bis* concernente l'amministrazione di sostegno, la tutela, la rendicontazione ex articolo 380 c.c. e il giudice tutelare), **"norme generali sull'istruzione"** (articolo 7, comma 2, sul colloquio di maturità), **"coordinamento informativo statistico e informatico"** (con riguardo all'articolo 13-*bis* per la parte relativa alla raccolta di dati statistici nazionali sui *caregiver*), di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l), n), r), della Costituzione, nonché alle materie **"istruzione"** e **"professioni"**, attribuite alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto concerne la materia "professioni", la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. L'intervento regionale si giustifica solo negli ambiti che hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale ed è quindi preclusa alle Regioni la creazione di nuove figure professionali attraverso l'istituzione e la disciplina di registri relativi a professioni non riconosciute a livello statale (sentenze n. 98 del 2013, 147 del 2018, 172 del 2018, 228 del 2018 e 127 del 2023). La questione si interseca, peraltro, con quella riguardante la potestà legislativa delle Regioni in materia di formazione professionale, come evidenziato dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 2021. In tale occasione la Corte ha fissato una linea di demarcazione tra competenze statali e competenze regionali in questo ambito, statuendo che "le Regioni possono regolare corsi di formazione relativi alle professioni già istituite dallo Stato (sentenza n. 271 del 2009) e che l'esercizio di tale attribuzione regionale può «venire realizzato nell'interesse formativo di qualunque lavoratore, anche al di fuori di un tipico inquadramento professionale di quest'ultimo, purché con ciò non si dia vita ad una nuova professione, rilevante in quanto tale nell'ordinamento giuridico» (sentenza n. 108 del 2012)".

Inoltre, nell'ambito della materia del lavoro, la giurisprudenza costituzionale distingue gli aspetti correlati alla materia "ordinamento civile" (come quelli inerenti alla disciplina del contratto di lavoro e al diritto sindacale), oggetto di competenza esclusiva dello Stato, da quelli relativi alla materia "tutela e sicurezza del lavoro", rientranti invece nella competenza legislativa concorrente, salvo che per la definizione dei principi fondamentali tali da garantire uniformità a livello nazionale (cfr. sul punto le sentenze nn. 50 del 2005, 12 del 2004, 359 e 303 del 2003).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- all'**articolo 2, comma 6-*bis***, aggiunto in sede referente, che prevede la previa **intesa della Conferenza unificata**, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità che stabilisce i criteri nazionali uniformi per il computo del carico di assistenza settimanale, le modalità di attestazione e di rivalutazione periodica, gli indicatori di intensità e di complessità assistenziale dello stesso, nonché che individua la documentazione necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente, le amministrazioni competenti ad indicare il carico assistenziale e le modalità di verifica del computo dei carichi di assistenza;
- all'**articolo 4, comma 7**, che richiede il **parere della Conferenza unificata** ai fini dell'adozione del decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità con cui definire le modalità operative da seguire ai fini delle procedure di riconoscimento del *caregiver* familiare, di revoca o sostituzione del *caregiver* medesimo e di accettazione o di rinuncia da parte dello stesso;
- all'**articolo 7, comma 7**, il quale prevede la previa **intesa della Conferenza unificata** per l'adozione di uno o più decreti dei Ministri della salute, dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito, per i profili di rispettiva competenza, con cui attuare le disposizioni di cui al medesimo articolo 7 concernenti il riconoscimento delle competenze maturate dal *caregiver* familiare;
- all'**articolo 12, comma 4**, che richiede la previa **intesa in sede di Conferenza unificata** per l'adozione del decreto del Ministro della salute con cui individuare le modalità per l'attuazione delle disposizioni di

cui al medesimo articolo 12 in materia di tutela del benessere psicofisico del *caregiver* familiare.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali*, con riferimento alle seguenti disposizioni:

- **articolo 13, comma 3**, il quale prevede che con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità venga determinato trimestralmente l'importo del contributo mensile attribuito al *caregiver* familiare con un ISEE inferiore a 25 mila euro;
- **articolo 13, comma 5**, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definite le modalità operative di erogazione del predetto contributo.

Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 297 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato d'intesa con la Conferenza unificata. Tale disposizione prevede che: il predetto decreto determini il nuovo indicatore del reddito (ISEE) che gli enti erogatori debbono prendere in considerazione per consentire l'accesso a servizi agevolati; introduca indicatori diversi in ragione delle varie tipologie di prestazione sociale; fissi la soglia di reddito richiesta agli interessati per ottenere l'accesso alle varie tipologie di prestazioni sociali agevolate. Ad avviso della Corte, dunque, "la competenza statale alla quale va ricondotta la normativa impugnata, concernente la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, non attiene ad una «materia» in senso stretto, ma costituisce una competenza esclusiva e "trasversale", idonea a investire una pluralità di materie (sentenze n. 203 del 2012; n. 232 del 2011; n. 10 del 2010; n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008; n. 162 e n. 94 del 2007; n. 282 del 2002). Detta peculiare competenza comporta «una forte incidenza sull'esercizio delle competenze legislative ed amministrative delle regioni» (sentenza n. 8 del 2011; n. 88 del 2003), tale da esigere che il suo esercizio si svolga attraverso moduli di leale collaborazione tra Stato e Regione (sentenze n. 330 e n. 8 del 2011; n. 309 e n. 121 del 2010; n. 322 e n. 124 del 2009; n. 162 del 2007; n. 134 del 2006; n. 88 del 2003), salvo che ricorrano ipotesi eccezionali (nella specie non sussistenti) in cui la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) «non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità [...] di protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana», tanto da legittimare lo Stato a disporre in via diretta le prestazioni assistenziali, senza adottare forme di leale collaborazione con le Regioni (sentenza n. 10 del 2010, a proposito della social card, ricondotta ai LEP e messa in connessione con gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.). Proprio in ragione di tale impatto sulle competenze regionali, lo stesso legislatore statale, nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie o di assistenza sociale, ha spesso predisposto strumenti di coinvolgimento delle Regioni (nella forma dell'«intesa») a salvaguardia delle competenze di queste".

In particolare, con riferimento alle suddette disposizioni e alla luce della sopra citata giurisprudenza costituzionale, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere quantomeno il **parere della Conferenza unificata**. Sebbene, infatti, le disposizioni siano riconducibili all'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, esse appaiono suscettibili di incidere in modo significativo sulla materia dell'assistenza sociale, di competenza residuale regionale.

In proposito, si ricorda, in via generale, che, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere.

Cost303	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	✕ CD_sociale